

PIETRO TRIMARCHI

# LA RESPONSABILITÀ CIVILE: ATTI ILLECITI, RISCHIO, DANNO

*Terza edizione*

Sezione non inclusa

PARTE I  
**CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

## CAPITOLO 1

**LA FUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  
EXTRA CONTRATTUALE****1.1. *Reintegrazione, prevenzione, distribuzione***

I problemi giuridici della lesione di interessi protetti sono quelli della prevenzione e, una volta che il danno si sia verificato, della sua sopportazione.

Misure di prevenzione possono essere rivolte specificamente ad impedire il concreto evento dannoso minacciato; il problema è quello di evitare che il semplice sospetto possa condurre ad intollerabili interferenze nella sfera della libertà personale e delle attività lecite e pertanto l'azione inibitoria è concessa solo di fronte ad atti illeciti ripetitivi o ad atti preparatori non equivoci.

Accanto a questa prevenzione speciale opera la prevenzione generale mediante la minaccia di sanzioni. La sanzione civilistica si può esplicitare in due modi.

In primo luogo, vietando certi atti dannosi e disincentivandoli con la minaccia della responsabilità per il danno: è la responsabilità per atto illecito. In secondo luogo, quanto ad attività che in base ad un giudizio tipico si possono considerare socialmente utili e perciò lecite, ma che implicano qualche rischio di danni a terzi, ponendo il danno, mediante la responsabilità civile, a carico di chi esercita l'attività, in modo da determinare un incentivo a dimensionare l'attività e a impostarne e controllarne le modalità così da ridurre il rischio entro limiti economicamente e socialmente giustificati: è la responsabilità oggettiva per rischio.

Allo stesso tempo la responsabilità per il danno tende alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato.

Nessuna delle due funzioni, quella preventiva e quella reintegrativa, è sufficiente da sola a spiegare il meccanismo della responsabilità<sup>1</sup>.

Occorre infatti considerare che la reintegrazione del patrimonio del danneggiato tende ad eliminare il danno per quest'ultimo, ma non lo elimina per la società, poiché si limita a spostarne l'incidenza da chi lo ha subito immediatamente a chi è obbligato a risarcirlo. Essa dunque costituirà un risultato socialmente utile solo a condizione che lo spostamento del danno avvenga in una direzione giustificata e la giustificazione può consistere vuoi nell'effetto preventivo, cui si è accennato, vuoi in un effetto distributivo, che consenta a ciascuno di contare su una maggiore stabilità della propria situazione patrimoniale e faciliti un migliore assorbimento del danno anche mediante lo strumento dell'assicurazione.

Le due distinte funzioni, quella preventiva e quella reintegrativa, devono essere coordinate e il coordinamento si realizza mediante la regola generale, che prevede la responsabilità per il risarcimento del danno.

Questa regola, mentre è perfettamente adeguata alla responsabilità oggettiva per rischio, può apparire non altrettanto adeguata alla funzione preventiva della responsabilità da atto illecito, perché la sanzione è commisurata all'entità del danno e non alla gravità della colpa.

Certo, per lo più accade che gli illeciti più gravi cagionino maggior danno (e ciò sarà tanto più vero se con l'espressione "danno" si intende non solo il danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale). Tuttavia può accadere che atti diretti a nuocere gravemente falliscano, e che gravissime imprudenze non cagionino

---

<sup>1</sup> Sul tema v. LUNDSTEDT (1936), pag. 283 ss. Per la tesi della funzione preventiva della responsabilità da atto illecito v. MARTON (1938), pag. 344 ss.; PROSSER/KEETON (1984), pag. 25 s.; LESNEY (1955), pag. 407; BENTON (1962), pag. 33; DEMOGUE (1923), pag. 464; STRECH (1955), pag. 407. **Termine estratto capitolo**

PARTE II  
**GLI ATTI ILLECITI**

## CAPITOLO 2

**L'ATTO ILLECITO:  
CRITERI DI IDENTIFICAZIONE  
E CARATTERI GENERALI \*****2.1. Tipicità e atipicità degli atti illeciti**

Il problema di determinare quali siano gli atti illeciti è fra i più delicati e difficili del nostro diritto privato, a causa dell'ampiezza indeterminata della regola fondamentale in questa materia, l'art. 2043 cod. civ., a termini del quale: *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

È ben vero che a questa si affiancano altre norme, le quali prevedono e regolano tipi particolari di atti illeciti, ma la presenza dell'art. 2043 cod. civ. ne rende aperto l'elenco, consentendo di aggiungere altre figure a quelle espressamente previste in norme specifiche. È il principio adottato in Francia (artt. 1382 e 1383 *code Nap.*, dai quali l'art. 2043 cod. civ. deriva; oggi: artt. 1240 e 1241 cod. civ. fr.), in Svizzera (art. 41 OR), in Austria (§ 1295 ABGB) e in altri Paesi ancora.

A questi si contrappongono gli ordinamenti giuridici che conoscono solo figure illecite tipiche, sufficientemente determinate dai precedenti o da un'enumerazione legislativa.

Il principio della tipicità degli illeciti valeva negli ordinamenti

---

\* Questo capitolo costituisce la rielaborazione e lo sviluppo di quanto ho esposto in P. TRIMARCHI (1970).

giuridici più antichi (e così nel diritto romano) <sup>1</sup>, e vale ancor oggi non solo nel sistema del *common law*, che fondandosi sui precedenti presenta una spiccata caratteristica di continuità (formale) col passato, ma anche nell'ordinamento giuridico tedesco, che si fonda su una codificazione relativamente recente. In quest'ultimo, ad esempio, si prevede in primo luogo la lesione dolosa o colposa della vita, del corpo, della salute, della libertà, della proprietà o di un altro diritto; e in secondo luogo si prevede la violazione di una legge posta a tutela di un interesse altrui, così rinviandosi alle figure espressamente previste in altre norme (§ 323 BGB). Il sistema comprende peraltro anche una regola generale, che colpisce però solo la lesione dolosa di interessi altrui, compiuta in modo contrario ai principi dell'onestà (§ 326 BGB).

La differenza fra i sistemi fondati sulla enumerazione di figure tipiche e quelli fondati su un'amplissima regola generale è però meno spiccata di quanto si possa credere. Innanzi tutto occorre osservare che l'adozione dell'uno o dell'altro principio non conduce necessariamente ad un diverso regolamento sostanziale delle fattispecie. In particolare, non è necessariamente vero quanto a prima vista può apparire, e cioè che nei sistemi fondati su una regola generale la responsabilità venga affermata in categorie di casi più numerose e più ampie che non nei sistemi fondati sul principio della tipicità. Infatti, in questi ultimi le figure tipiche previste possono essere così numerose e ampie da permettere l'operare della sanzione in tutti i casi in cui ciò sia richiesto dall'utilità pubblica e dalla coscienza sociale; nei primi, d'altra parte, la regola generale non può certo venire intesa, e di fatto non viene intesa, nel senso che ogni fatto dannoso sia illecito: il principio che vieta di recar danno ad altri viene limitato, articolato e specificato, e le limitazioni e specificazioni introdotte dalla giurisprudenza (oltre che dal legislatore) possono essere tante e tali da condurre a risultati restrittivi.

---

<sup>1</sup> Sullo sviluppo dal principio della tipicità, accolto nel diritto romano, a quello della atipicità accolto nell'ordinamento giuridico italiano moderno v. G. ROTONDI (1916), *ibid.* 912-3; *ibid.* 256-60; PASTORINI (1940).



## CAPITOLO 3

**IL RISCHIO ILLECITO****3.1. *La colpa oggettiva: il rischio illecito***

Conviene, a questo punto, analizzare nei suoi aspetti generali quel particolare tipo di illecito, che consiste nel mettere ingiustamente a rischio interessi personali o patrimoniali altrui. È, come si è accennato poco sopra, ciò che comunemente si designa con il termine “colpa”, intesa in senso oggettivo.

**3.1.1. *Definizione***

L'illecito è colposo quando l'evento dannoso non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Può darsi che l'evento sia preveduto e voluto nella sua materialità, ma che, a causa di un negligente accertamento della situazione, l'agente sia convinto che esso non sia ingiustamente dannoso (per esempio: non restituisco la cosa al proprietario perché, per un errore inescusabile, sono convinto che sia mia). Oppure può darsi che l'evento non sia voluto in alcun modo, ma si verifichi in conseguenza di un comportamento pericoloso dell'agente. Alcune regole di prudenza e di diligenza sono tipiche e specificamente imposte da leggi o regolamenti (si pensi, per esempio, al divieto di sorpassare in curva e alle altre analoghe prescrizioni sulla circolazione stradale). Ma la varietà delle situazioni possibili è infinita, e perciò nella

maggior parte dei casi non si può far riferimento se non al criterio generale della diligenza, il cui contenuto va specificato in relazione al tipo di attività e tenendo conto anche delle particolarità della situazione concreta. Ciò implica, fra l'altro, che anche il rispetto di leggi, ordinamenti, ordini o discipline può non essere sufficiente ad escludere la colpa, se le circostanze del caso concreto richiedono misure aggiuntive di diligenza e prudenza.

Sinteticamente possiamo dire che la colpa, come fondamento della responsabilità civile per danni, consiste in un comportamento che esponga a un rischio non consentito un interesse che sia protetto contro quel tipo di lesione non intenzionale.

### ***3.1.2. Violazione di un dovere verso il danneggiato***

#### ***3.1.2.1. Il principio***

Prima di venire all'esame dei criteri, in base ai quali si valuta il carattere irragionevole del rischio in relazione alle sue dimensioni e all'utilità del comportamento che lo crea, conviene spendere qualche parola sull'elemento ulteriore della definizione sopra esposta, cioè la necessità che il danno riguardi un interesse protetto contro quel tipo di lesione; in altre parole: che il comportamento tenuto costituisca violazione di un dovere di rispetto nei confronti dell'interesse in questione.

Richiedere la violazione di un dovere di rispetto equivale a dire che non ogni comportamento, che possa prevedibilmente essere dannoso per altri, è illecito. Ciò risulta ovvio se si riflette, per esempio, che l'inizio, la modificazione o la cessazione di attività commerciali e industriali, lo sviluppo di nuove invenzioni e tante altre innovazioni in una società dinamica implicano la possibilità, quando non la certezza, di danno economico per altrui attività e situazioni preesistenti. Al di là di ciò, il problema si può porre per ipotesi meno ovvie, che si riferiscono alla possibilità che la norma violata sia fonte di responsabilità nei confronti di certi soggetti, compresi nel suo ambito di protezione, e non di altri, che non vi

siano compresi. La questione è in parte quella dei danni indiretti, già presentata nei suoi termini generali in relazione alle funzioni della responsabilità civile (*supra*, pag. 14 ss.). Qui di seguito vengono specificate alcune ipotesi principali, con l'avvertenza che alcune delle questioni riconducibili all'ambito di protezione della norma violata saranno discusse nel capitolo sulla causalità giuridica.

### **3.1.2.2. *Danno a persone o cose e lesione di interessi economici di terzi***

Si discute dell'ipotesi che il danneggiamento materiale di persone o cose leda indirettamente anche interessi economici di terzi, come nel caso che un incidente colposo, oltre a cagionare danno materiale alla nave o al veicolo del vettore, cagioni danno altresì al mittente delle cose trasportate, che subisce un ritardo nell'esecuzione del trasporto. Questo caso rientra nell'ipotesi del pregiudizio arrecato dal terzo al diritto di credito, che verrà analizzato a suo luogo (*infra*, pag. 234 ss.).

### **3.1.2.3. *Inadempimento contrattuale e danni di terzi***

Un problema di relatività del dovere violato si pone a proposito degli incidenti dannosi cagionati da cose pericolose in seguito all'inadempimento del contratto per la loro costruzione, riparazione o manutenzione.

La responsabilità del fabbricante o del fornitore di beni mobili difettosi per danni alle persone o a beni di consumo è disciplinata dal codice del consumo in base al principio della responsabilità oggettiva e trova il suo fondamento non già nell'inadempimento contrattuale, bensì nell'aver messo in circolazione cose pericolose (art. 114 ss., d.lgs. 206/2005). Venendo alle altre ipotesi (principalmente: rovina di cose immobili; riparazioni non eseguite o eseguite male), va rilevato che, non diversamente dall'ipotesi di danno da prodotti difettosi disciplinata dal codice del consumo, la responsabilità verso terzi trova fondamento nel fatto di aver creato una

situazione di pericolo, e non già nell'inadempimento contrattuale in sé e per sé. Ne segue che il radicale e manifesto inadempimento di un impegno contrattuale di riparare un difetto non può essere causa di responsabilità verso terzi, perché non crea il pericolo, ma si limita a non eliminarlo, e l'impegno di riparazione, avendo base esclusivamente contrattuale, vale solo nei confronti del committente e non del pubblico.

Nel caso, invece, di riparazione apparentemente eseguita, ma in realtà non eseguita, o eseguita male, occorre, a mio avviso, distinguere. Se la permanenza del difetto pericoloso non è evidente, al riparatore inadempiente è imputabile di aver creato una falsa apparenza di sicurezza, così aggravando il pericolo, e di ciò dovrà rispondere nei confronti anche dei terzi danneggiati. Se invece la persistenza del pericolo è evidente, vale a mio avviso la stessa considerazione svolta sopra a proposito dell'inadempimento totale e la responsabilità extracontrattuale verso terzi è da escludere.

#### **3.1.2.4. Dichiarazioni inesatte e danni a terzi non destinatari**

Di particolare interesse è l'ipotesi del danno che dichiarazioni colpevolmente inesatte possano cagionare a terzi, diversi dai destinatari, che su di esse facciano ragionevole affidamento.

L'ipotesi di maggiore importanza pratica è quella delle valutazioni d'azienda e delle relazioni contabili. Se si tratta di documenti destinati al pubblico, non vi è dubbio che il redattore risponda delle informazioni colpevolmente inesatte nei confronti di chi vi abbia fatto giustificabile affidamento, in solido con il committente e con i suoi funzionari che colpevolmente abbiano proceduto alla pubblicazione.

Il problema si pone al di fuori di quest'ipotesi. Se la relazione è stata commissionata per essere esibita a un terzo finanziatore o a un potenziale acquirente e il redattore ne è consapevole, ritengo che sia responsabile nei confronti del terzo.

Ma che Termine estratto capitolo one di contabilità o di

## CAPITOLO 4

## LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

**4.1. *Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere***

Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere sono cause di esonero da responsabilità previste dal codice penale, ma non espressamente anche dalla legge civile. La loro rilevanza è tuttavia implicita nella stessa definizione, ampia e generale, dell'atto illecito come quello che cagioni un danno ingiusto (art. 2043 cod. civ.).

Come si è visto, infatti, l'interpretazione e l'applicazione della formula generale richiede una valutazione comparativa degli interessi in gioco, nella quale è ovvio che vengano in considerazione anche diritti e doveri dell'agente. Al quale proposito merita di essere rilevato e sottolineato che a questo fine le espressioni devono essere intese in senso ampio: quando si parla qui di "esercizio di un diritto" si deve far riferimento ad ogni interesse degno di tutela, anche quando non possa costituire il fondamento di un'azione in giudizio; analogamente, l'adempimento di un dovere, come causa di giustificazione, o come elemento da considerare nella valutazione dell'ingiustizia del danno, può riferirsi, a mio avviso, non solo ai doveri giuridici, ma anche a quelli morali. Ciò sarà analiticamente illustrato a suo luogo; qui mi limito a ricordare una delle ipotesi tipiche e più frequenti: l'esercizio della cronaca e della critica su fatti di pubblico interesse.

**4.2. *Consenso dell'avente diritto***

Non è responsabile chi lede un diritto con il consenso della

persona che può validamente disporre (art. 50 cod. pen.). Per esempio: l'uso dell'immagine di una persona con il consenso di questa non è illecito (art. 96 co. 1, l. dir. aut.).

Va tenuto presente qui che i diritti personali alla vita, alla salute, all'integrità fisica (art. 5 cod. civ.), all'onore, e i diritti fondamentali di libertà non sono disponibili.

### 4.3. *Legittima difesa*

Non è responsabile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

In particolare, non è responsabile chi, all'interno della propria abitazione, dimora, negozio, ufficio, impresa, usa un'arma o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità, oppure, qualora non vi sia desistenza e vi sia pericolo d'aggressione, per difendere i beni propri o altrui; così pure non è responsabile se agisce per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Nel caso di eccesso colposo da parte di chi, nei casi dianzi specificati, ha agito con lo scopo di salvaguardare la propria o altrui incolumità in circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, il risarcimento è ridotto a un'equa indennità (artt. 2044 cod. civ., 52 e 55 cod. pen.).

### 4.4. *Stato di necessità*

Questa causa di giustificazione opera in favore di chi compie un fatto dannoso costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, se il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile. Ad

esempio: per evitare di investire un passante colto da improvviso malore, il conducente di un'automobile la dirige sul marciapiede e sfonda la vetrina di un negoziante.

A differenza dall'ipotesi di legittima difesa, qui il danneggiato non è in torto: il pericolo non proveniva da lui, bensì da un fatto di natura, oppure dal fatto di un terzo. D'altra parte, non si considera in torto neppure il danneggiante necessitato. Perciò la legge impone che il danno vada ripartito fra l'uno e l'altro in una misura che appaia equa secondo le circostanze: dispone infatti che non è dovuto risarcimento pieno del danno, bensì un'indennità fissata dal giudice con equo apprezzamento (art. 2045 cod. civ.).

Va notato che lo stato di necessità si ha solo quando il danneggiante agisca per salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona: l'esigenza di salvare una cosa, o di evitare il pericolo di un danno non grave alla persona non giustifica il sacrificio di diritti di terzi.

Se il pericolo è stato creato da un terzo con un comportamento illecito, o con un'attività che sia fonte di responsabilità oggettiva, la responsabilità piena del terzo concorre con l'obbligo del danneggiante necessitato di pagare un'equa indennità al danneggiato. Il danneggiante necessitato potrà poi pretendere dal terzo necessitante l'intero rimborso dell'indennità eventualmente pagata al danneggiato.

La norma sullo stato di necessità è applicabile per analogia al caso di danno cagionato ritenendo, per errore incolpevole, di operare per legittima difesa (legittima difesa putativa) e così pure nel caso che, nell'agire per legittima difesa, senza colpa si cagioni danno a un terzo <sup>1</sup>.

## CAPITOLO 5

## L'ELEMENTO SOGGETTIVO

**5.1. La colpevolezza**

Il diritto non impone regole di condotta impossibili da osservarsi e, quando si tratta di prevenire l'illecito, non colpisce con la sanzione se non là dove la minaccia di questa poteva svolgere una funzione preventiva. Ne deriva che la sanzione è applicabile solo quando il comportamento lesivo sia soggettivamente imputabile all'agente: cioè solo quando l'agente, capace di intendere e di volere, pur potendo agire in un modo conforme al diritto, abbia tenuto un comportamento lesivo con la coscienza e la volontà di nuocere ingiustamente, oppure per leggerezza o per negligenza.

Anche la responsabilità per i danni derivanti dall'atto illecito presuppone la colpevolezza, così intesa: e ciò ne conferma la funzione sanzionatoria. Il che non toglie — come s'è già rilevato — che la responsabilità possa operare, con diversa funzione, anche in ipotesi in cui la colpevolezza manchi; ma allora essa non dipende più dal compimento di un atto illecito, bensì del verificarsi di una fattispecie di diversa natura, nella quale si ritenga utile la redistribuzione del danno attraverso il meccanismo della responsabilità. Così, l'incapace di intendere e di volere non risponde, di regola, delle conseguenze dannose dei suoi atti (art. 2046 cod. civ.). L'art. 2047, co. 2, cod. civ. dispone però che: *“Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità”*.



È evidente che la responsabilità dipende qui non da un atto illecito, ma dal verificarsi di una fattispecie complessa, la quale comprende non solo il compimento, da parte dell'incapace, di un atto oggettivamente corrispondente ad un atto illecito, bensì anche la circostanza che il danneggiato non possa ottenere il risarcimento dal sorvegliante, e un particolare rapporto fra le condizioni patrimoniali del danneggiato e quelle dell'incapace danneggiante.

Mentre la rilevanza dell'incapacità di intendere e di volere è fuori discussione, perché espressamente disposta dalla legge, si discute se e in quale misura, al fine di escludere colpevolezza e responsabilità, si possa tener conto di altre particolari situazioni soggettive dell'agente. Il problema viene risolto per lo più col dire che la colpa va valutata con riferimento ad un uomo medio posto nella stessa situazione dell'agente (criterio oggettivo), anziché con riferimento all'agente stesso (criterio soggettivo). In altre parole: secondo l'opinione prevalente, il parametro per la valutazione del comportamento dell'agente deve essere costituito da ciò che si sarebbe potuto pretendere dall'uomo medio e non da ciò che si sarebbe potuto pretendere dall'agente <sup>1</sup>. Il criterio soggettivo riaffiora però quando l'agente sia dotato di capacità o di cognizioni superiori alla media: di queste infatti si tiene conto al fine di inasprire il criterio di valutazione del suo comportamento <sup>2</sup>. Di contro, l'uomo meno dotato della media dovrebbe subire le conseguenze della propria inferiorità, quando questa determini una danosità del suo comportamento.

Si ammette però che l'“uomo medio” debba essere inteso con riferimento alla classe di persone alla quale l'agente appartiene, definita da alcune caratteristiche oggettivamente accertabili; il che vale quanto dire che sono rilevanti alcune caratteristiche soggettive

---

<sup>1</sup> MAZEAUD/TUNC (1957), I, pag. 480 ss.; OPTINGER (1975), pag. 142 ss.; LARENZ (1982), pag. 263 ss.; DEUTSCH (1963), pag. 326 ss.; 395 ss. WINFIELD/JOLOWICZ (2006), pag. 542 ss.; RESTATEMENT, SECOND, TORTS (1965), § 283. Per la concezione soggettiva: CIAN (1966), 203 ss.

<sup>2</sup> LARENZ (1982), pag. 264.

dell'agente: quelle, appunto, assunte a criterio di definizione della classe.

Siamo così condotti ad un'impostazione più analitica e fruttuosa del problema, che è quello di stabilire quali caratteristiche dell'agente siano rilevanti, in sede di valutazione della colpevolezza, e quali non lo siano.

Da una parte è evidente che si può e si deve tener conto delle caratteristiche fisiche (integrità fisica, forza, prontezza di riflessi, e così via, ridotti per invalidità, o vecchiaia), poiché sono oggettivamente accertabili e possono determinare l'impossibilità di tenere determinati comportamenti<sup>3</sup>. D'altra parte, è altrettanto chiaro che l'agente non potrà addurre a discolta la propria scarsa forza di volontà, la smemoratezza, o l'eccitabilità: la minaccia della sanzione perderebbe ogni efficacia preventiva se questa scusa fosse ammessa<sup>4</sup>.

Non vi dovrebbe essere ostacolo di principio a tener conto delle qualità intellettuali, se fosse agevole non solo accertarle oggettivamente, ma anche fissare una precisa correlazione fra la loro grandezza e il comportamento che di volta in volta possa essere preteso. L'estrema difficoltà di questi compiti giustifica che non se ne tenga conto, in sede di valutazione della colpevolezza, né in favore dell'agente, né contro<sup>5</sup>.

Si comprende bene, invece, che l'incapacità patologica di intendere e di volere, per la sua gravità e per il suo carattere oggettivamente accertabile, escluda l'imputabilità.

Si considera l'agente come dotato delle cognizioni generali che sono oggetto della comune conoscenza, per la semplice ragione che

---

<sup>3</sup> SALVI (1988), pag. 1226; BUSSANI (1991), pag. 205 ss.; BUSSANI (1987), pag. 58 ss.; DOBBS (2000), § 119, pag. 281 ss.; SEAVEY (1927), pag. 13 ss.; PROSSER/KEETON (1984), pag. 175 ss.; SALMOND (1965), pag. 300; WINFIELD/JOLOWICZ (2006), pag. 247; RESTATEMENT, SECOND, TORTS (1965), § 283 C.

<sup>4</sup> SALVI (1988), pag. 1226; SEAVEY (1927), pag. 10 s.; MAZEAUD/TUNC (1965), § 418 ss., pag. 491 ss.

<sup>5</sup> DOBBS (2000), pag. 286 s.; STREET (1983), pag. 115 s.; PROSSER/KEETON (1984), pag. 176 ss.

si può pretendere, e si pretende, che ciascuno se ne provveda <sup>6</sup>. Se l'agente è dotato di cognizioni particolari, che gli consentirebbero di avvertire la dannosità o la pericolosità del suo comportamento, di queste si tiene conto per inasprire il criterio di valutazione della colpevolezza <sup>7</sup>.

Da quanto precede risulta che la mancanza di determinate qualità fisiche o di cognizioni particolari può determinare l'inesigibilità di un comportamento diverso da quello effettivamente tenuto dall'agente, ed escluderne così la colpevolezza. È però appena il caso di aggiungere che la colpa può consistere nel fatto di avere volontariamente affrontato una determinata situazione pur non essendo dotato delle qualità fisiche e delle cognizioni necessarie per uscirne senza cagionare danno ad altri; se, viceversa, l'agente si è trovato in tale situazione contro la propria volontà, o se si trattava di una situazione di emergenza nella quale l'intervento dell'agente era giustificato, o se il comportamento dell'agente è stato comunque ragionevole, allora la colpevolezza sarà da escludersi <sup>8</sup>.

Al tema della colpevolezza attiene il problema dell'ignoranza della regola giuridica violata.

Nel codice penale l'art. 5 detta il principio che l'ignoranza della legge penale non scusa, ma un intervento della Corte costituzionale <sup>9</sup> ha temperato la regola, disponendo che possa valere come scusante l'ignoranza inevitabile. Questo temperamento non può, a mio avviso, trovare applicazione nel diritto della responsabilità civile, perché qui non si tratta di punire, bensì di stabilire se il danno debba essere sopportato dalla vittima o dal danneggiante, e l'ingiusta dannosità del proprio comportamento, voluta o, quantomeno, prevedibile, non consente alcuna indulgenza nei confronti di quest'ultimo.

<sup>6</sup> PROSSER/KEETON (1984), pag. 182 ss.; RESTATEMENT, SECOND, TORTS (1965), § 290.

<sup>7</sup> BUSSANI (1991), pag. 223 ss.; BUSSANI (1987), pag. 68 ss.; DOBBS (2000), pag. 290; PROSSER/KEETON (1984), pag. 184 ss.; TORTS (1999), pag. 115.

<sup>8</sup> See also TORTS (1999), § 115.

<sup>9</sup> See also TORTS (1999), § 115.

Sezione non inclusa

## CAPITOLO 7

## ILLECITI CONTRO LA PERSONA

**7.1. *Lesioni dell'integrità fisica, della dignità, della libertà e autonomia individuale, di interessi di natura familiare***

Sono illeciti, innanzitutto, gli atti lesivi della vita, dell'integrità fisica, della salute <sup>1</sup> e della libertà altrui.

Una lesione della salute può essere causata non solo materialmente, ma anche con atti o parole che cagionino uno shock nervoso o lesioni mentali. In considerazione dei confini del diritto, questo tipo di lesione può essere evento in sé e per sé costitutivo di un illecito e fondamento di responsabilità solo quando costituisca una patologia clinicamente qualificata e accertabile, o provochi un danno fisico, quale, per esempio, un aborto <sup>2</sup>. Altro sono i semplici turbamenti e dolori, anche gravi, che possono costituire danno non patrimoniale risarcibile solo quali conseguenza della lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti o degli altri illeciti previsti dalla legge a questo effetto (*infra*, pag. 586 ss., 655 ss.).

La dignità è tutelata contro l'ingiuria.

La libertà e l'autonomia privata sono tutelate contro la costrizione fisica, la minaccia e l'inganno (del quale diremo estensivamente a suo luogo: *infra*, pag. 153 ss.).

Nel caso di uccisione di una persona un diritto al risarcimento

---

<sup>1</sup> Anche del nascituro, che per colpa di terzi nasca malformato o malato: Cass. civ. 10741/2009.

<sup>2</sup> DCFR (2009), VI. -2:201 (b). Cfr. RESTATEMENT, SECOND, TORTS (1965), § 306.

viene attribuito ai familiari <sup>3</sup> e al convivente <sup>4</sup>: risarcimento del danno patrimoniale, se l'ucciso li manteneva in adempimento di un obbligo giuridico, o anche senza esservi obbligato, e in ogni caso del danno non patrimoniale <sup>5</sup>.

Ai familiari e al convivente può spettare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche nel caso di grave lesione della persona cara <sup>6</sup>. La responsabilità è giustificata in considerazione dello sconvolgimento delle abitudini di vita della famiglia (anche di fatto) nel caso di lesioni gravissime e seriamente invalidanti <sup>7</sup>. Questo sconvolgimento, e dunque la risarcibilità del danno non patrimoniale, può derivare anche da altri illeciti contro il familiare <sup>8</sup>. Ritengo invece che debba considerarsi danno indiretto (“di rimbalzo”) e perciò non risarcibile la partecipazione alla sofferenza della persona cara <sup>9</sup>, e così si giustifica, a mio avviso, la non risarcibilità del dolore dei congiunti nel caso di lesioni minori e senza postumi invalidanti del familiare <sup>10</sup>.

Richiamando, poi, quanto esposto a suo luogo circa l'eterogeneità delle funzioni della responsabilità per il danno non patrimoniale (*supra*, pag. 10 ss.), la riterrei non configurabile in favore dei congiunti nelle ipotesi in cui essa abbia la prevalente funzione di semplice riconoscimento per la lesione di un diritto della persona e danno morale e pertanto si debba considerare decisiva e preminente la valutazione della vittima, che potrebbe considerare sufficiente la

---

<sup>3</sup> Cass. civ. 7743/2020; 907/2018; 1410/2011; 12124/2003; 8828/2003; 2272/1998; Trib. Milano, 2.9.2008, n. 10796, in *Juris data GFL*.

<sup>4</sup> Art. 1, co. 49, l. 76/2016.

<sup>5</sup> *Infra*, pag. 663 ss.

<sup>6</sup> Così Cass. civ. sez. un. 9556/2002, superando la precedente giurisprudenza.

<sup>7</sup> Cass. civ. 20667/2010; 13574/2006; 19316/2005; 4993/2004; 8827/2003.

<sup>8</sup> Come nel caso deciso da Trib. Milano, 14.2.2014 n. 2327/2014 (atti sessuali commessi da un insegnante con minore degli anni quattordici in un piccolo centro inducono la famiglia a trasferirsi altrove).

<sup>9</sup> Cass. civ. 11396/1997; Cass. civ. 22593/2004 (che in un caso di sinistro stradale ha respinto la pretesa dei congiunti dell'infortunato al risarcimento del danno “alla serenità familiare”).

<sup>10</sup> Cass. civ. 10816/2004.

condanna a un euro simbolico, o un atto di scuse, o altra forma di riparazione morale <sup>11</sup>.

## 7.2. *Il trattamento sanitario*

Il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona implicano che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso informato della persona interessata, tranne i casi eccezionali previsti dalla legge (art. 1, co. 1, l. 219/2017; art. 32 Cost.; art. 3, Carta Dir. Fondam. UE; art. 5, Conv. Dir. Uomo Cons. Eur.).

In particolare, l'operazione chirurgica, o altro trattamento terapeutico invasivo, eseguito senza il consenso del paziente è illecito, salvo solo il caso dell'urgente necessità di intervenire, per evitare un danno grave, nelle situazioni eccezionali in cui il paziente non possa validamente esprimersi <sup>12</sup>; per esempio: perché in stato di incoscienza, o perché si tratta di un bambino, in assenza dei genitori. Rientra in quest'ipotesi il caso che, durante l'esecuzione di un'operazione chirurgica su un paziente in anestesia totale, si manifesti l'inderogabile e urgente necessità di un'estensione dell'intervento e appaia inutilmente dannoso rinviarla a un momento successivo al risveglio del paziente per poterlo informare e acquisirne il consenso <sup>13</sup>: questo comportamento è giustificato dallo stato di necessità (art. 2045 cod. civ.; art. 1, co. 7, l. cit.).

Il paziente deve essere informato in modo completo, aggiornato e a lui comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario o dell'accertamento diagnostico (art. 1, co. 3, l. cit.). Al paziente devono essere rappre-

---

<sup>11</sup> V.: BONILINI (1983), pag. 452 ss.

<sup>12</sup> Cass. civ. 17022/2018.

<sup>13</sup> Cass. civ. 28814/2019.

sentate anche le possibili prosecuzioni di attività diagnostica o terapeutica <sup>14</sup>.

L'evento dannoso derivante dall'esecuzione di un intervento terapeutico non preceduto da adeguata informazione del paziente consiste nella privazione della possibilità di scegliere fra rifiutare l'intervento, rimandarlo a un tempo successivo anche in seguito all'acquisizione di ulteriori pareri, o effettuarlo presso una diversa struttura sanitaria.

La responsabilità per la mancata acquisizione del consenso informato deve essere analizzata sotto due aspetti distinti: quello della tutela della salute e quello del rispetto del diritto di scelta del paziente <sup>15</sup>, e la valutazione deve essere ovviamente diversa, secondo che il paziente, se informato e interpellato, avrebbe dato, o invece negato, il consenso al trattamento terapeutico.

Incombe sull'operatore sanitario l'onere di provare di aver assunto un consenso informato <sup>16</sup> e sul paziente, secondo la giurisprudenza, l'onere di provare anche in via presuntiva <sup>17</sup> che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento sanitario <sup>18</sup>.

Se avrebbe dato il consenso, vi sarà, o non vi sarà, una responsabilità per l'eventuale danno alla salute secondo le regole generali, e dunque solo in base alla presenza o assenza di colpa nell'esecuzione dell'intervento, restando irrilevante, per quest'aspetto, la mancata acquisizione del consenso informato. La giurisprudenza tende a non riconoscere in questo caso un danno non patrimoniale risarci-

---

<sup>14</sup> Cass. civ. 29709/2019. Naturalmente, la mancata informazione da parte del medico è irrilevante nel caso che il paziente sia già perfettamente informato; per esempio, per aver già raccolto sufficienti pareri da altre fonti, o per essere egli stesso un medico competente del settore: Cass. civ. 7516/2018.

<sup>15</sup> Cass. civ. 24471/2020; 28985/2019; 20885/2018; 11749/2018; 16336/2018. Per un'analisi approfondita di entrambi gli aspetti v. PUCCELLA (2010).

<sup>16</sup> Cass. civ. 24074/2017.

<sup>17</sup> *Infra*, p. 482, n. 11.

<sup>18</sup> Cass. civ. 10199/2018; 16336/2018.



## CAPITOLO 8

**FALSA INFORMAZIONE****8.1. *Quadro d'insieme***

La responsabilità civile può derivare da azioni o, talvolta, omissioni, che inducano altri in errore, così procurandogli danno. Quanto alle azioni, si tratterà per lo più di dichiarazioni verbali, ma si può trattare anche di qualsiasi altro comportamento che equivalga a un'asserzione non veritiera.

Il comportamento può essere doloso, o anche solo colposo: la distinzione ha rilievo, sia ai fini della rilevanza di principi contrapposti, come quello della libertà di opinione e discussione, dell'utilità sociale dell'informazione economica, o del favore per l'agire gratuito, sia perché nei due casi si pone in modo diverso la questione della giustificazione dell'affidamento dal quale è derivato il danno.

Conviene inoltre distinguere due categorie di casi. La prima comprende le ipotesi in cui il comportamento in questione induca altri in errore su questioni rilevanti per le sue scelte nel campo dei suoi interessi economici. La seconda comprende le ipotesi in cui l'errore così cagionato induca a tenere comportamenti dannosi per la persona o le cose, proprie o altrui. La distinzione è importante, perché sono diversi, nei due casi, il criterio di identificazione dei soggetti tutelati, e i criteri di valutazione della diligenza dell'una e dell'altra parte.

## 8.2. *Falsità in materia di affari*

### 8.2.1. *Responsabilità civile e altri rimedi*

La responsabilità civile non costituisce l'unico rimedio contro il danno da falsa informazione: se questa è resa nella stipulazione di un contratto, può operare la responsabilità contrattuale per inadempimento di quanto garantito, o l'invalidità del contratto per dolo o per errore. Occorre dunque stabilire quale sia lo spazio spettante all'azione di responsabilità civile extracontrattuale.

Nel caso di falsa informazione a danno della controparte nella trattativa seguita dalla stipulazione del contratto i presupposti della tutela della parte ingannata sono specificati nella disciplina dell'annullabilità per dolo o per errore, o della responsabilità per inadempimento di quanto compreso nella garanzia contrattuale. Nel caso che il contratto sia annullato si aggiungerà la responsabilità per i danni non rimediati dall'annullamento e dalle restituzioni.

La responsabilità extracontrattuale per danni non opera, invece, nei rapporti fra le parti contrattuali <sup>1</sup>, nel caso che il contratto non sia annullabile o, pur essendo annullabile, la parte destinataria della falsa informazione opti per il suo mantenimento <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Nel caso di dolo proveniente da un terzo, che non consenta l'annullamento del contratto, la responsabilità del terzo coesiste con il mantenimento del contratto stesso.

<sup>2</sup> Si è sostenuto che la responsabilità per danni in base all'art. 1337 cod. civ., quale specificazione dell'art. 2043 cod. civ., possa costituire un rimedio alternativo, rispetto all'annullamento del contratto per vizi del consenso e alla rescissione per lesione anche per vizi diversi e minori rispetto a quelli previsti dalla legge, e che in base all'art. 2058 cod. civ. si possa pretendere la rimozione del contratto, o la sua correzione, quale reintegrazione in forma specifica.

Di qui si è tratta la conclusione che, dato un contratto annullabile per vizio del consenso, o rescindibile, la parte danneggiata possa astenersi dall'impugnazione e agire invece per il risarcimento del danno e anche, in base all'art. 2058 cod. civ., ottenerne una correzione che lo riconduca a giustizia. Si è tratta inoltre la conclusione che, pur in mancanza dei presupposti di legge per l'invalidità del contratto, in presenza di vizi "minori" possa ottenersi il risarcimento del danno, o la correzione, o la rimozione del contratto (SACCO (2004), t. 1, pag. 621 s., tesi ripresa in SACCO (2016), pag. 611 s.). La tesi che la responsabilità possa operare fra le parti per rimediare a danni derivanti da un contratto validamente stipulato è stata analiticamente sviluppata nella teoria dei c.d.

## Anche se l'ipotesi più frequente e importante di danno da falsa

---

“vizi incompleti” del contratto, per dedurne, fuori delle ipotesi di vizi riconosciuti dalla legge come causa di invalidità, una tutela nel caso di errore sul motivo riconoscibile o riconosciuto, errore incidente, violazione di doveri di informazione, pressione psicologica “debole”, incapacità “debole”, lesione *infra dimidium*: MANTOVANI (1995).

Queste tesi sono infondate.

La tesi che si possa mantenere il contratto e ottenere dalla controparte il risarcimento del danno implica l'assurda conclusione che la parte possa cumulare la realizzazione per equivalente di ciò che avrebbe voluto e che l'errore (o altro vizio) le ha fatto mancare, con ciò che il contratto mantenuto le dà, sebbene inizialmente non lo avesse voluto (si pensi all'ipotesi di errore sull'identità dell'oggetto, sull'identità della controparte o sulla natura del contratto); (D'AMICO (2006), pag. 994 ss.; M. BARCELLONA (2011), pag. 480 ss.).

La conclusione che si possa, in base all'art. 2058 cod. civ., ottenere la correzione delle ragioni di scambio contraddice agli artt. 1432 e 1450 cod. civ., e al principio generale di cui sono espressione (v. anche art. 1467 co. 3 cod. civ.), che, fuori dalle ipotesi di nullità parziale per violazione di norme imperative, rimette al potere della controparte il mantenimento del contratto rettificato. Né si può fondare la correzione su un'estensione di quanto disposto dall'art. 1440 cod. civ. sul dolo incidente: quella disposizione trova fondamento e giustificazione nell'idea di far valere quanto la controparte ha dolosamente fatto credere, e pertanto non è suscettibile di estensione a casi diversi (ferma restando la possibilità di ravvisare il dolo anche in alcune ipotesi di errore riconosciuto).

È appena il caso di dire, infine che la tesi che si possa, in base agli artt. 1337, 2043 e 2058 cod. civ., uniti al senso di giustizia dell'interprete, concedere la rimozione del contratto per “vizi minori” fuori dei casi previsti dalla legge, significa l'aggiramento dei limiti posti dalla legge all'invalidità (anzi: la cancellazione delle norme del codice in proposito). Non si può fare a meno di ricordare qui la “singolare propensione della responsabilità civile a fungere da grimaldello meglio di altri in grado, per la sua semplicità, di scardinare regole pur scritte nella legge” (CASTRONOVO (2018), pag. 322).

Fermo restando in ogni modo il necessario rispetto di regole di legge dal significato univoco, si può osservare, quanto alla loro giustificazione, che nell'elencare i soggetti che possono essere interessati all'una o all'altra regola, chi sostiene le tesi qui criticate [SACCO (2016), pag. 622] dimentica di menzionare la generalità dei potenziali contraenti, che sarebbero pregiudicati da regole che spostino i confini dell'invalidità nella zona delle incertezze e della facile litigiosità pretestuosa.

La stipulazione e il mantenimento del contratto, vuoi perché non invalido, vuoi perché convalidato, esclude che possa operare una responsabilità per scorrettezza nelle trattative: Cass. civ. 2479/2007; 16937/2006; 3621/1994. La contraria affermazione che si legge in Casa. civ. 24795/2008 costituisce un *obiter dictum* fuori luogo, poiché dalla motivazione risulta che nel caso deciso vi era stata un'esplicita falsa assicurazione, dunque un dolo incidente. Sui limiti del significato di quanto si legge in Cass. civ. 19024/2005 e in Cass. civ. 20260/2006 v. M. BARCELLONA (2011), pag. 470 e D'AMICO (2006), pag. 1009 s., nt. 3. La sentenza Cass. civ. 21255/2013 si riferisce a un caso singolarissimo.

informazione è quella in cui l'errore induca alla stipulazione di un contratto dannoso, vanno anche considerate quelle in cui la falsa informazione non induca alla stipulazione di un contratto: si pensi all'ipotesi che la falsa informazione sia resa allo scopo, o con l'effetto, di ottenere prestazioni non dovute, o di indurre taluno ad astenersi dal presentare una propria offerta in un affare. Può accadere, poi, che la falsa informazione induca alla conclusione di affari dannosi con terzi, non rimediabile mediante azioni di inadempimento o di invalidità contrattuale: si pensi all'ipotesi che la diffusione di un falso prospetto informativo abbia indotto ad acquisti dannosi sul mercato secondario, o che, trattandosi di dolo proveniente da un terzo e non conosciuto dal contraente che ne ha tratto vantaggio, il contratto non possa essere annullato (art. 1439 c. 2, cod. civ.).

### 8.2.2. *Informazione fraudolenta*

Se la falsa informazione è data fraudolentemente allo scopo di determinare un comportamento altrui, o con la pratica certezza che determinerà altri a un comportamento dannoso, la responsabilità riguarda il danno derivante dal comportamento così indotto. In questi casi l'informazione è fraudolenta se il dichiarante ne conosce la falsità, o non crede, o sa di non avere ragione di credere, nella sua verità.

La falsa informazione è data normalmente con parole, dette o scritte; ma può essere data anche mediante un comportamento, quale, ad esempio, riavvolgere il contaghiometri di un'automobile usata offerta in vendita. Alla falsa informazione va equiparato l'occultamento attivo della verità, quale, ad esempio, il passare intonaco su una parete per occultare un difetto di struttura, o l'indurre altri a non compiere gli accertamenti che altrimenti avrebbe eseguito e che gli avrebbero rivelato il vero stato delle cose.

---

Per una maggiore analisi critica del tema, cfr. M. BARCELLONA (2011), pag. 471 ss., nonché D'Amico, *op. cit.*, pag. 99 ss.; D'Amico

## CAPITOLO 9

## ILLECITI CONTRO IL PATRIMONIO

**9.1. *Lesione di diritti reali***

Nel campo degli interessi patrimoniali la tutela più intensa spetta ai diritti reali.

Sono illeciti, innanzitutto, gli atti che danneggiano materialmente la cosa o la distruggono.

Nel caso di sottrazione, il rimedio concesso al proprietario in via principale consiste nell'azione di rivendicazione contro chi possieda o detenga la cosa. Non ritengo che il proprietario possa senz'altro optare per il risarcimento del valore della cosa, in luogo della sua restituzione, perché non sembra ammissibile che il possessore o detentore sia così assoggettato a un acquisto coatto. Il proprietario può, però, domandare il valore della cosa in subordine alla mancata restituzione.

L'azione per il risarcimento riguarda dunque il danno non eliminabile mediante la rivendicazione, in particolare nel caso di impossibilità giuridica del recupero, se la cosa è stata efficacemente alienata a terzi non soggetti a rivendicazione, o nel caso di impossibilità o difficoltà di fatto del recupero, e in ogni caso i danni ulteriori. In questi casi la piena responsabilità si ha solo nell'ipotesi di malafede o di colpa grave: chi ha consumato o alienato in buona fede la cosa altrui è obbligato verso il proprietario solo nei limiti del proprio arricchimento, pur quando la sua ignoranza di ledere l'altrui diritto sia dipesa da colpa lieve; analogamente, chi abbia sfruttato la cosa altrui come possessore di buona fede, ancorché la buona fede

dipendesse da colpa, purché lieve, fa propri i frutti conseguiti, e dunque non risponde del lucro cessante (artt. 535 co. 2, 935 co. 1, 937, 939 cod. civ.; art. 1148 cod. civ. e cfr. artt. 2033, 2037 co. 2 e 3, 2038 cod. civ.). Quest'attenuazione della tutela della proprietà è dettata dall'esigenza di non intralciare eccessivamente la disposizione e lo sfruttamento economico dei beni.

In questi casi anche la regola che esclude la possibilità di pretendere la restituzione in forma specifica, quando essa sia eccessivamente onerosa, assume specificazioni particolari, che si affiancano alla regola generale: chi abbia utilizzato materiali altrui per costruzioni, piantagioni od opere su un fondo non può essere costretto a separarli e restituirli se ciò non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita, o senza che perisca la piantagione (artt. 935 e 937 cod. civ.). Una regola analoga vale nell'ipotesi che la cosa altrui sia stata unita o mescolata alla propria in modo da formare un sol tutto, quando la separazione non possa farsi senza notevole deterioramento, o la cosa altrui sia secondaria o di molto inferiore per valore (art. 939 cod. civ.), e così pure se taluno abbia adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una cosa nuova (art. 940 cod. civ.).

Se poi taluno nella costruzione di un edificio occupa in buona fede, anche se con colpa lieve, una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato e il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei danni (art. 938 cod. civ.).

I rapporti di vicinato ricevono una regolamentazione particolare, che esporremo nel capitolo sulle immissioni (*infra*, pag. 199 ss.).

## 9.2. *Lesione del possesso*

Che la lesione del possesso dia luogo a una responsabilità per danni è principio generalmente ammesso.

La regola non incontra più neppure le difficoltà che potevano derivare in passato dall'idea che la responsabilità extracontrattuale per danni presupponesse la lesione di un diritto soggettivo: è ormai principio generalmente accolto che essa presuppone solo la lesione di un interesse degno di tutela, e questo può ravvisarsi nel possesso. Conferma positiva si può trarre dall'art. 1585, co. 2, cod. civ., il quale prevede che il conduttore possa agire contro i terzi che lo molestino nel godimento della cosa presa in locazione: ciò significa attribuire tutela alla detenzione qualificata, e dunque a maggior ragione spetta una tutela al possesso.

Qui si pone però il problema, se la responsabilità debba inquadrarsi nei limiti delle azioni possessorie previste dagli artt. 1168 ss. cod. civ., o invece nell'ambito più generale dell'art. 2043 cod. civ. La diversità più importante fra le due impostazioni riguarda il tempo della proposizione della domanda, che nel caso delle azioni possessorie è limitato dai termini di decadenza di un anno previsti dagli artt. 1168 ss.

Alcuni autori sostengono che la responsabilità per danni da lesione del possesso possa operare solo in connessione e nei limiti delle azioni possessorie <sup>1</sup>.

Non ritengo condivisibile quest'impostazione. Le caratteristiche delle azioni possessorie sono strettamente legate alla loro funzione, che è quella di dare una tutela urgente, anche al fine di scoraggiare il farsi ragione da sé. Di qui il loro carattere di energica e immediata reazione: da un lato, la reintegrazione deve essere ordinata dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione e non può, di regola, essere paralizzata dalla dimostrazione del diritto spettante all'autore dello spoglio o della molestia; inoltre, nel caso dello spoglio non violento né clandestino, o della semplice molestia, il possesso deve avere certe caratteristiche di stabilità; d'altro lato, questa reazione deve avere un carattere di relativa immediatezza, e ciò giustifica il termine di decadenza annuale. Queste caratteristiche

---

<sup>1</sup> CASTRONOVO (2018), pag. 685, nt. 151.

e questi requisiti non trovano fondamento e giustificazione, invece, quando si tratta delle usuali reazioni all'atto illecito dannoso.

Ritengo perciò applicabile la disciplina generale dell'atto illecito, e in particolare dell'art. 2043 cod. civ.<sup>2</sup>

Ne segue, a mio avviso, che chi abbia subito la sottrazione, la distruzione o il danneggiamento della cosa posseduta possa agire per il risarcimento del danno anche oltre il termine annuale<sup>3</sup>, senza necessità di provare un proprio diritto corrispondente al possesso, né che questo durasse da oltre un anno, continuo e non interrotto. Non si vede infatti ragione per limitare così strettamente la tutela del possesso, soprattutto ora che si ammette generalmente che la responsabilità *ex art. 2043 cod. civ.* non presuppone la lesione di un diritto soggettivo.

La soluzione qui accolta presenta, inoltre, il vantaggio di alleggerire il giudizio e di consentire al titolare del diritto di agire per il risarcimento del danno, quando sia leso nel possesso, senza necessità di dimostrare il proprio diritto al terzo danneggiante, se questi è estraneo a qualsiasi controversia sul diritto stesso. L'onere, che incombe sul proprietario, di provare il proprio diritto si giustifica quando egli eserciti l'azione di rivendicazione, poiché questa è rivolta contro chi possiede o detiene la cosa; ma è irragionevole imporgli lo stesso onere quando agisca contro il terzo che lo ha danneggiato, ancorché agisca dopo il decorso di un anno. Si consideri, del resto, che se il terzo ha ottenuto la cosa perché gli è stata indebitamente consegnata, è tenuto a restituirla senza alcuna possibilità di paralizzare la ripetizione dell'indebito obiettando che chi la esercita non è proprietario; e allora non si vede proprio perché la posizione del terzo debba rafforzarsi se, anziché aver ricevuto la cosa indebitamente, se ne sia appropriato mediante un'azione illecita. La soluzione qui accolta ha anche il vantaggio di essere

---

<sup>2</sup> Cass. civ. 26985/2013; 21011/2010; 4003/2006. Distinta questione è quella del risarcimento dei danni accessori all'azione possessoria, sulla quale v. TENELLA SILLANI (1989).



## INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione alla terza edizione</i> . . . . .	XIX
<i>Prefazione alla prima edizione</i> . . . . .	XXI

### PARTE I

#### CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

##### CAPITOLO 1

#### LA FUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRACONTRATTUALE

1.1. Reintegrazione, prevenzione, distribuzione . . . . .	3
1.2. Responsabilità “punitiva”? . . . . .	9
1.3. Il perimetro della responsabilità civile . . . . .	14
1.4. Efficacia, valori, sviluppi, autoresponsabilità, previdenza . . . . .	18

### PARTE II

#### GLI ATTI ILLECITI

##### CAPITOLO 2

#### L'ATTO ILLECITO: CRITERI DI IDENTIFICAZIONE E CARATTERI GENERALI

2.1. Tipicità e atipicità degli atti illeciti . . . . .	23
2.2. L'ingiustizia del danno . . . . .	26
2.2.1. Critica della formula secondo la quale l'illecito consiste nella violazione di un diritto soggettivo . . . . .	28
2.2.2. Critica della teoria che riconduce l'atto illecito alla violazione di regole tipiche. Critica della teoria che riconduce l'atto illecito alla violazione del precetto « <i>alterum non laedere</i> », salvo l'esi- stenza di una causa di giustificazione tipica . . . . .	30
2.2.3. Clausola generale e solidarietà . . . . .	33
2.2.4. Diritti, interessi, regole di protezione . . . . .	35

2.2.5.	Atipicità degli atti illeciti e delle cause di giustificazione . . .	38
2.2.6.	Il problema dell'identificazione delle regole di condotta e dei soggetti tutelati . . . . .	39
2.2.7.	La funzione della giurisprudenza nella determinazione delle regole di condotta . . . . .	40
2.3.	Criteri di identificazione degli atti illeciti . . . . .	41
2.3.1.	Teoria generale e valutazione concreta dei conflitti tipici di interessi . . . . .	41
2.3.2.	La valutazione comparativa degli interessi in conflitto. Valutazione legislativa e valutazione dell'interprete. Valore dell'azione e gravità del danno minacciato . . . . .	42
2.3.3.	Azione ed omissione . . . . .	45
2.3.4.	La valutazione comparativa degli interessi in conflitto: il criterio dell'utilità generale . . . . .	51
2.3.5.	I confini del diritto . . . . .	52
2.3.6.	L'esigenza di non frenare indirettamente lo svolgimento di attività utili . . . . .	54
2.3.7.	La capacità del danneggiato di evitare il danno . . . . .	55
2.3.8.	Gli illeciti mediante comunicazione verbale . . . . .	56
2.3.9.	Diversi gradi d'interesse alla stabilità della situazione minacciata . . . . .	56
2.3.10.	Criteri connessi con i limiti di efficacia dell'intervento giudiziario . . . . .	57
2.3.11.	Atti colpiti solo se compiuti con l'intenzione di nuocere, oppure con dolo o con colpa grave. Atti colpiti solo se realizzazione di un accordo fra più persone . . . . .	57
2.3.12.	Propagazione del danno e identificazione degli interessi tutelati .	59
2.3.13.	Interessi collettivi e interessi individuali . . . . .	62
2.3.14.	Illeciti di massa . . . . .	64
2.3.15.	Responsabilità contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale. Danno da affidamento. . . . .	66
2.3.16.	Il "contatto sociale" . . . . .	69
2.3.17.	I rapporti di cortesia . . . . .	74
2.4.	Regole di condotta ed elemento soggettivo . . . . .	75

## CAPITOLO 3

## IL RISCHIO ILLECITO

3.1.	La colpa oggettiva: il rischio illecito . . . . .	77
3.1.1.	Definizione . . . . .	77
3.1.2.	Violazione di un dovere verso il danneggiato . . . . .	78
3.1.2.1.	Il principio . . . . .	78
3.1.2.2.	Danno a persone o cose e lesione di interessi economici di terzi . . . . .	79
3.1.2.3.	Inadempimento contrattuale e danni di terzi . . . . .	79
3.1.2.4.	Dichiarazioni inesatte e danni a terzi non destinati . . . . .	80

3.1.2.5.	Controllo del comportamento o dell'operato altrui .	81
3.1.3.	Il rischio non consentito: dimensione del rischio e utilità della condotta . . . . .	82
3.1.4.	Colpa e colpa grave . . . . .	83
3.1.5.	Rischio, incertezza, principio di precauzione . . . . .	87
3.2.	Concorso di colpa del danneggiato . . . . .	88
3.2.1.	Concorso di colpa nella causalità del sinistro . . . . .	90
3.2.2.	Aggravamento o mancata riduzione del danno . . . . .	94
3.2.3.	Onere della prova e rilevabilità dell'eccezione . . . . .	97
3.3.	Colpa del danneggiato ed esclusione della responsabilità . . . . .	97
3.4.	Affidamento e negligenza del danneggiato . . . . .	99
3.5.	Assunzione del rischio . . . . .	103
3.5.1.	Il problema . . . . .	103
3.5.2.	Ipotesi principali e situazioni problematiche: sport pericolosi .	109
3.5.3.	( <i>segue</i> ): Trasporto di persone . . . . .	110
3.5.4.	( <i>segue</i> ): Entrata nel fondo altrui . . . . .	111
3.5.5.	( <i>segue</i> ): Detenzione della cosa altrui . . . . .	113
3.5.6.	( <i>segue</i> ): Interventi di salvataggio . . . . .	113
3.5.7.	( <i>segue</i> ): Informazioni errate . . . . .	114
3.5.8.	Conclusioni . . . . .	114

CAPITOLO 4

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

4.1.	Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere . . . . .	117
4.2.	Consenso dell'avente diritto . . . . .	117
4.3.	Legittima difesa . . . . .	118
4.4.	Stato di necessità . . . . .	118

CAPITOLO 5

L'ELEMENTO SOGGETTIVO

5.1.	La colpevolezza . . . . .	121
5.2.	Il dolo . . . . .	125
5.3.	La capacità di intendere e di volere . . . . .	126

CAPITOLO 6

RESPONSABILITÀ DEI GENITORI, DEI TUTORI, DEI PRECETTORI E DEI MAESTRI D'ARTE . . . . .	129
---	-----

CAPITOLO 7

ILLECITI CONTRO LA PERSONA

7.1.	Lesioni dell'integrità fisica, della dignità, della libertà e autonomia individuale, di interessi di natura familiare . . . . .	131
------	---	-----

7.2.	Il trattamento sanitario . . . . .	133
7.3.	La diffamazione . . . . .	137
7.4.	Falsa luce agli occhi del pubblico . . . . .	145
7.5.	Riservatezza . . . . .	147
7.6.	Trattamento dei dati personali . . . . .	148

## CAPITOLO 8

## FALSA INFORMAZIONE

8.1.	Quadro d'insieme . . . . .	153
8.2.	Falsità in materia di affari . . . . .	154
8.2.1.	Responsabilità civile e altri rimedi . . . . .	154
8.2.2.	Informazione fraudolenta . . . . .	156
8.2.3.	Falsità colposa . . . . .	158
8.2.4.	Il silenzio . . . . .	161
8.2.5.	L'affidamento . . . . .	164
8.2.6.	Causalità . . . . .	172
8.2.7.	Falsità nei mercati finanziari . . . . .	172
8.2.7.1.	La responsabilità da prospetto . . . . .	172
8.2.7.2.	La responsabilità da informazione societaria regolamentata . . . . .	174
8.2.7.3.	La responsabilità da relazioni contabili o certificazioni volontarie non destinate al pubblico . . . . .	176
8.2.7.4.	Analisti finanziari . . . . .	178
8.2.7.5.	Agenzie di <i>rating</i> . . . . .	180
8.3.	Falsità e danni a persona o cose . . . . .	182
8.3.1.	Falsità dolosa . . . . .	182
8.3.2.	Falsità colposa . . . . .	182
8.3.3.	Il silenzio . . . . .	185
8.3.4.	Affidamento e concorso di colpa del danneggiato . . . . .	185
8.4.	Conclusioni riassuntive . . . . .	186

## CAPITOLO 9

## ILLECITI CONTRO IL PATRIMONIO

9.1.	Lesione di diritti reali . . . . .	189
9.2.	Lesione del possesso . . . . .	190
9.3.	Denigrazione di beni e attività economiche . . . . .	195
9.4.	Le immissioni . . . . .	199
9.4.1.	Il problema . . . . .	199
9.4.2.	Immissioni, efficienza allocativa, effetti distributivi . . . . .	200
9.4.3.	Immissioni e inquinamento ambientale . . . . .	203
9.4.4.	Limiti generali alle immissioni e piani regolatori . . . . .	205
9.4.5.	Il contenimento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà . . . . .	206

9.4.6.	La priorità temporale . . . . .	209
9.4.7.	La regola simmetrica: divieto contro il pagamento di un'indennità . . . . .	213
9.4.8.	Sviluppi successivi alla pronuncia giudiziaria . . . . .	215
9.4.9.	Rapporti di vicinato e azione generale di responsabilità da illecito . . . . .	215
9.5.	Pregiudizio di rapporti contrattuali . . . . .	216
9.5.1.	Il problema . . . . .	216
9.5.2.	Interferenze abusive . . . . .	220
9.5.2.1.	Stipulazione di un contratto incompatibile . . . . .	220
9.5.2.2.	Induzione all'inadempimento o cooperazione in operazione fraudolenta . . . . .	231
9.5.2.3.	Abusiva percezione della prestazione . . . . .	233
9.5.3.	Danni fisici a persone o cose . . . . .	234
9.5.3.1.	Uccisione o ferimento del debitore . . . . .	234
9.5.3.2.	Distruzione o danneggiamento dello strumento necessario per adempiere . . . . .	241
9.5.4.	Violazione di obblighi legali . . . . .	247
9.5.5.	Conclusione . . . . .	247
9.5.6.	Lesione indiretta di interessi economici di terzi . . . . .	248

CAPITOLO 10

ILLECITI NELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA

10.1.	Comportamenti pregiudizievoli a interessi economici di fatto . . . . .	249
10.2.	Concorrenza sleale . . . . .	250
10.2.1.	Interessi dei concorrenti e interessi del pubblico . . . . .	250
10.2.2.	Concorrenza sleale per confusione . . . . .	252
10.2.3.	Denigrazione del concorrente. Comparazione. Appropriazione di pregi . . . . .	253
10.2.4.	Altri atti contrari alla correttezza professionale . . . . .	254
10.3.	Violazioni di norme antitrust . . . . .	256
10.3.1.	Comportamenti illeciti e conseguenze dannose . . . . .	256
10.3.2.	Abusi di sfruttamento . . . . .	258
10.3.3.	Abusi escludenti . . . . .	260
10.3.4.	Risarcimento multiplo e restituzione dell'arricchimento illecito . . . . .	261

CAPITOLO 11

LA RESPONSABILITÀ DELLO STATO

A - RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

11.1.	Attività materiali ed esercizio di funzioni . . . . .	263
11.2.	Dipendenti, funzionari, organizzazione . . . . .	263

11.3.	Danno ingiusto da attività materiali . . . . .	264
11.4.	Colpa nell'esercizio di funzioni di vigilanza . . . . .	265
11.5.	Danno da provvedimenti illegittimi, da illegittimo rifiuto o ritardo di provvedimenti dovuti, o da illegittimità nel procedimento . . . . .	267
11.5.1.	Responsabilità civile e impugnabilità del provvedimento . . . . .	267
11.5.2.	L'imputabilità dell'illecito . . . . .	271
11.5.3.	Lesione dell'affidamento, ritardo . . . . .	271
11.5.4.	La valutazione del danno . . . . .	272
11.5.4.1.	Annullamento e danno . . . . .	272
11.5.4.2.	L'utilità spettante: interesse positivo o interesse negativo? . . . . .	274
11.5.4.3.	Probabilità e <i>chance</i> . . . . .	280
11.5.4.4.	Danno da ritardo . . . . .	283
11.5.4.5.	Responsabilità precontrattuale . . . . .	283

#### B - RESPONSABILITÀ DA ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

11.6.	Il problema della responsabilità del magistrato . . . . .	284
11.7.	La disciplina di legge . . . . .	287
11.8.	Danno da provvedimento impugnabile in materia civile . . . . .	289
11.9.	La riparazione per ingiusta detenzione . . . . .	290
11.10.	Il diritto alla ragionevole durata del processo . . . . .	291

#### CAPITOLO 12

##### DANNI ALL'AMBIENTE

12.1.	Interessi diffusi e diritti dei singoli . . . . .	293
12.2.	Il "Codice dell'ambiente" . . . . .	294
12.2.1.	Il danno ambientale nel Codice dell'ambiente . . . . .	294
12.2.2.	L'azione dannosa e il soggetto responsabile . . . . .	295
12.2.3.	Ripristino e risarcimento . . . . .	296
12.2.4.	Pluralità di responsabili . . . . .	296
12.3.	L'art. 2043 cod. civ. . . . .	296

#### PARTE III

### LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

#### CAPITOLO 13

##### FUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER RISCHIO

13.1.	Rischi leciti e diseconomie esterne . . . . .	301
13.2.	Valutazione giudiziale e meccanismi di mercato . . . . .	303
13.3.	Responsabilità oggettiva e assicurazione . . . . .	305
13.4.	Limitazione della responsabilità al rischio tipico . . . . .	306

13.5.	Il rischio irrilevante: esclusione dei rischi minori di carattere naturale o necessario . . . . .	307
13.6.	Rischio tipico e stato della tecnica . . . . .	308
13.7.	Atti singoli e attività . . . . .	309
13.8.	Attività biologiche . . . . .	310
13.9.	Attività economiche . . . . .	311

CAPITOLO 14

LA RESPONSABILITÀ PER IL FATTO DEI DIPENDENTI

14.1.	Natura e funzione . . . . .	313
14.2.	Il rapporto di preposizione . . . . .	317
14.2.1.	Il criterio . . . . .	317
14.2.2.	Analisi critica di criteri ausiliari con valore indiziario . . . . .	328
14.2.3.	Applicazioni: Appalto . . . . .	332
14.2.4.	(segue): Imprese satelliti . . . . .	333
14.2.5.	(segue): Artigiani, piccoli imprenditori, lavoratori a domicilio . . . . .	334
14.2.6.	(segue): Professionisti e artisti . . . . .	335
14.2.7.	(segue): Amministratori di persone giuridiche . . . . .	335
14.2.8.	(segue): Agenti, mandatari, institori, procuratori, promotori finanziari . . . . .	336
14.2.9.	(segue): Sportivi . . . . .	337
14.2.10.	(segue): Società regolare, società di fatto, contratti a struttura associativa . . . . .	337
14.2.11.	(segue): Rapporti non contrattuali . . . . .	338
14.2.12.	(segue): Sotto-preposizione . . . . .	338
14.2.13.	(segue): Prestazioni gratuite e di volontari . . . . .	339
14.2.14.	(segue): Prestazioni di cortesia . . . . .	339
14.2.15.	(segue): Dipendente messo temporaneamente a disposizione di altri . . . . .	340
14.3.	Esercizio delle incombenze . . . . .	350
14.3.1.	Il problema . . . . .	350
14.3.2.	Causalità e assicurabilità . . . . .	351
14.3.3.	Applicazioni: attività connesse e deviazioni . . . . .	354
14.3.4.	(segue): Atti vietati dal datore di lavoro . . . . .	356
14.3.5.	(segue): Atti dolosi . . . . .	357
14.3.6.	(segue): Atti compiuti per fini personali . . . . .	358
14.3.7.	(segue): Pubblica Amministrazione . . . . .	360

CAPITOLO 15

LA RESPONSABILITÀ PER IL DANNO DA COSE O ANIMALI

15.1.	Natura e funzione . . . . .	363
15.2.	Ambito di applicazione della norma . . . . .	365
15.2.1.	“Danno da cosa” e “danno cagionato con la cosa” . . . . .	365

15.2.2.	Ruolo passivo della cosa nella causalità del danno . . . . .	369
15.3.	Il caso fortuito . . . . .	374
15.3.1.	Relatività del concetto . . . . .	374
15.3.2.	Due concetti di “caso fortuito” . . . . .	376
15.3.3.	Presunzione di colpa? . . . . .	378
15.3.4.	“Caso fortuito” e responsabilità oggettiva per il rischio . . . . .	379
15.3.5.	La causalità . . . . .	380
15.3.6.	Conclusioni sul “caso fortuito” . . . . .	381
15.3.6.1.	Grado della prevedibilità, estensione dell’attività, valutazione oggettiva . . . . .	381
15.3.6.2.	Caso fortuito e atti innocui . . . . .	383
15.3.6.3.	Atto singolo e attività . . . . .	387
15.3.6.4.	Attività rischiose . . . . .	388
15.3.7.	Forza maggiore . . . . .	389
15.3.8.	Il fatto del terzo . . . . .	394
15.3.9.	Il fatto del danneggiato . . . . .	396
15.4.	Determinazione del responsabile . . . . .	397
15.4.1.	Controllo e profitto . . . . .	397
15.4.2.	La traslazione del costo del rischio . . . . .	401
15.4.3.	Criteri generali per la determinazione del responsabile . . . . .	402
15.4.4.	Applicazioni: dipendenti . . . . .	411
15.4.5.	(segue): Imprenditori . . . . .	413
15.4.6.	(segue): Violazione, da parte del detentore, dei limiti imposti all’uso della cosa . . . . .	416
15.4.7.	(segue): Cose smarrite . . . . .	417
15.4.8.	(segue): Cose sottratte al custode . . . . .	418
15.5.	Il responsabile del danno cagionato da animali . . . . .	420

## CAPITOLO 16

## REGOLE SPECIALI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

16.1.	Rovina di edificio . . . . .	423
16.2.	Circolazione di veicoli . . . . .	425
16.3.	Danni sulla superficie da aeromobili in volo . . . . .	426
16.4.	Esercizio di impianti nucleari . . . . .	426
16.5.	Danni all’ambiente . . . . .	427

## CAPITOLO 17

## RESPONSABILITÀ PER ESERCIZIO

DI ATTIVITÀ PERICOLOSE . . . . .	429
----------------------------------	-----

## CAPITOLO 18

## LA RESPONSABILITÀ DEL FABBRICANTE

18.1.	Funzione e problemi . . . . .	435
-------	-------------------------------	-----



18.2. Il prodotto difettoso . . . . .	437
18.3. I rischi da sviluppo . . . . .	442
18.4. Difetto originario: la prova . . . . .	444
18.5. Identificazione del responsabile . . . . .	445
18.6. Colpa del danneggiato . . . . .	445
18.7. Danno risarcibile . . . . .	445

## CAPITOLO 19

## CONCORSO DI RISCHI E COLPE

19.1. Il problema . . . . .	447
19.2. Ripartizione del risarcimento in proporzione dei rischi . . . . .	448
19.3. Valutazione tipica e valutazione in concreto del rischio . . . . .	451
19.4. L'indice di pericolosità . . . . .	454
19.5. Considerazioni ulteriori . . . . .	457
19.6. Concorso di rischi e colpe. Colpa o rischio del danneggiato . . . . .	460
19.7. Pluralità di responsabili per rischio e per colpa . . . . .	465
19.8. La responsabilità <i>ex art.</i> 2050 cod. civ. e il concorso . . . . .	465
19.9. Danneggiamento reciproco . . . . .	467
19.10. Eccezionale sensibilità delle cose danneggiate . . . . .	469
19.11. Colpa del danneggiato e caso fortuito . . . . .	472

## PARTE IV

## LA CAUSALITÀ

## CAPITOLO 20

## CAUSALITÀ DI FATTO, RISCHI E DANNO

20.1. Causalità di fatto e condizione <i>sine qua non</i> . . . . .	475
20.2. Distinzione fra causa di fatto e condizione <i>sine qua non</i> . . . . .	477
20.3. Le cause addizionali . . . . .	478
20.4. Efficienza causale ed esistenza del danno . . . . .	479
20.5. Responsabilità per omissione e causalità . . . . .	481
20.6. Evento dannoso conseguente all'illecito aggravamento o alla mancata riduzione di un rischio preesistente, o al concorso di rischi indistinguibili . . . . .	483
20.6.1. Rischio preesistente dovuto a cause naturali, a causa ignota, o a colpe di terzi di incerta causalità . . . . .	483
20.6.2. Rischio preesistente dovuto a lesione illecitamente cagionata da terzi . . . . .	495
20.6.3. Rischio concorrente creato dal danneggiato . . . . .	495
20.6.4. Aggravamento di rischio preesistente e responsabilità oggettiva . . . . .	496
20.7. Colpevole omissione di accertamenti precauzionali . . . . .	497
20.8. Cause alternative . . . . .	498
20.8.1. Responsabile indeterminato entro un gruppo determinato . . . . .	498

20.8.2.	Incertezza sull'attribuzione causale di danni distinti a diversi responsabili . . . . .	503
20.8.3.	Intossicazioni di massa e responsabilità stocastica . . . . .	504
20.9.	Aggravamento, o mancata riduzione del rischio e dimensioni del danno . .	507
20.10.	Concorso di cause, danno indivisibile e responsabilità solidale . . . . .	507

## CAPITOLO 21

CAUSALITÀ E IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI DANNOSI:  
IL PROBLEMA

21.1.	La limitazione della responsabilità alle conseguenze "immediate e dirette" . . . . .	511
21.2.	Le disposizioni del codice penale . . . . .	512
21.3.	La "causalità adeguata" . . . . .	515
21.4.	Critica della teoria della causalità adeguata. In particolare: il problema della "descrizione" . . . . .	517
21.5.	La limitazione della responsabilità all'ambito di protezione della norma violata . . . . .	520

## CAPITOLO 22

L'IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI DANNOSI  
NELLA RESPONSABILITÀ DA ATTO ILLECITO

22.1.	Impostazione dell'indagine . . . . .	523
22.2.	Primo criterio: esclusione della responsabilità per i rischi diffusi e indipendenti dall'atto illecito. Rapporto del criterio con la funzione reintegrativa . . . . .	524
22.3.	Secondo criterio: limitazione della responsabilità al rischio vietato . . .	529
22.3.1.	Rapporto del criterio con la funzione preventiva . . . . .	529
22.3.2.	Precisazione del criterio: il problema della descrizione e della valutazione del rischio . . . . .	531
22.3.3.	Alcune applicazioni illustrative . . . . .	534
22.3.4.	Illecito aggravamento di un rischio-base consentito . . . . .	536
22.3.5.	Interruzione del rischio . . . . .	539
22.3.6.	L'estensione della responsabilità per gli atti dolosi . . . . .	540
22.4.	Terzo criterio: correlazione tra peso della responsabilità e gravità dell'illecito . . . . .	542
22.4.1.	Il problema . . . . .	542
22.4.2.	Discussione del problema in rapporto con la funzione della responsabilità . . . . .	546
22.4.3.	Rapporto con la regola dell'art. 1225 cod. civ. . . . .	549
22.4.4.	Definizione del terzo criterio limitativo . . . . .	550
22.4.5.	Eccezionale valore economico del bene o dell'interesse leso . . . . .	551
22.5.	La base conoscitiva dei giudizi di probabilità . . . . .	554
22.6.	Confronto con il criterio della "interruzione" della causalità . . . . .	555

22.6.1.	Rapporto fra i concetti di forza maggiore e di caso fortuito e i criteri limitativi proposti . . . . .	555
22.6.1.1.	L'eccezionalità del decorso causale può essere irrilevante . . . . .	557
22.6.1.2.	Eccezionalità del decorso causale e sproporzione fra gravità dell'evento e gravità della colpa . . . . .	559
22.6.2.	L'atto doloso del terzo . . . . .	561
22.6.2.1.	Atto doloso del terzo e rischi ai quali il danneggiato sarebbe stato esposto comunque . . . . .	561
22.6.2.2.	Atto volontario del terzo e ambito del rischio illecito . . . . .	562
22.6.2.3.	Atto doloso del terzo e sproporzione fra gravità dell'evento e gravità della condotta illecita . . . . .	563
22.6.2.4.	Atto doloso del terzo e "scopo" della norma violata . . . . .	564
22.6.2.5.	Concorso dell'omissione dolosa del terzo . . . . .	566
22.6.2.6.	Atto del terzo compiuto per costrizione fisica, stato di necessità, adempimento di un dovere, errore . . . . .	567
22.6.2.7.	Atto del terzo incapace . . . . .	570
22.6.2.8.	Concorso del fatto del danneggiato . . . . .	570

## CAPITOLO 23

L'IMPUTAZIONE DEGLI EVENTI DANNOSI  
NELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

23.1.	Introduzione . . . . .	573
23.2.	Primo criterio limitativo: esclusione della responsabilità per i rischi ai quali il danneggiato sarebbe stato esposto comunque . . . . .	573
23.3.	Secondo criterio limitativo: estensione della responsabilità a tutto il maggior rischio creato, salvi i limiti derivanti da una particolare descrizione legislativa . . . . .	574
23.4.	Terzo criterio limitativo: esclusione della responsabilità per gli eventi eccezionali di gravità sproporzionata al rischio tipico dell'attività . . . . .	576

## PARTE V

## DANNO E RIMEDI

## CAPITOLO 24

AZIONE INIBITORIA ED ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI. . . . .	581
---	-----

## CAPITOLO 25

## DANNO E RISARCIMENTO

25.1.	Evento lesivo e danno risarcibile . . . . .	585
-------	---	-----

25.2.	Il danno risarcibile: patrimoniale e non patrimoniale . . . . .	586
25.3.	Danno emergente e lucro cessante . . . . .	594
25.4.	Danno attuale e danno futuro . . . . .	595
25.5.	Concezione “reale” e concezione patrimoniale . . . . .	597
25.6.	Sul concetto di “differenza patrimoniale” . . . . .	599
25.7.	Reintegrazione in forma specifica e risarcimento per equivalente . . . . .	599
	25.7.1. Rapporto fra i due rimedi . . . . .	599
	25.7.2. L'eccessiva onerosità . . . . .	602
25.8.	Mancata possibilità di uso o disposizione della cosa . . . . .	604
25.9.	Impegno di attività e sacrificio di tempo libero del danneggiato . . . . .	609
25.10.	Danno da vacanza rovinata . . . . .	612
25.11.	Perdita di <i>chance</i> . . . . .	614
	25.11.1. <i>Chance</i> e valutazione del danno . . . . .	614
	25.11.2. Funzione della risarcibilità della <i>chance</i> . . . . .	617
	25.11.3. <i>Chance</i> , causalità e altre precisazioni . . . . .	618
	25.11.4. Grado della probabilità . . . . .	622
	25.11.5. <i>Chance</i> e aspettativa di fatto . . . . .	624
	25.11.6. <i>Chance</i> di giudizio favorevole . . . . .	627
25.12.	Causalità alternativa ipotetica . . . . .	629
	25.12.1. Danno emergente . . . . .	630
	25.12.2. Lucro cessante . . . . .	631
25.13.	Gli interessi . . . . .	633
25.14.	Il momento della valutazione del danno e i dati utilizzabili . . . . .	634
25.15.	Il decorso del tempo e il ritardo del risarcimento . . . . .	635
25.16.	Svalutazione monetaria e interessi . . . . .	638
25.17.	Lucro cessante e imposte . . . . .	644
25.18.	<i>Compensatio lucri cum damno</i> . . . . .	646
25.19.	Danno alla persona . . . . .	653
	25.19.1. Danno patrimoniale . . . . .	653
	25.19.1.1. Danno emergente . . . . .	653
	25.19.1.2. Lucro cessante . . . . .	653
	25.19.2. Danno non patrimoniale . . . . .	655
	25.19.3. Danno da uccisione o da lesione della salute o dell'integrità fisica del congiunto . . . . .	663
25.20.	Danno a cose . . . . .	665
	25.20.1. Distruzione della cosa . . . . .	665
	25.20.1.1. Il valore della cosa: il tempo di riferimento . . . . .	665
	25.20.1.2. ( <i>segue</i> ): il mercato di riferimento . . . . .	666
	25.20.2. Danneggiamento della cosa . . . . .	667
	25.20.3. Sottrazione della cosa . . . . .	668
	25.20.4. Valore d'affezione . . . . .	669

## CAPITOLO 26

ARRICCHIMENTO DA FATTO ILLECITO. . . . .	671
--	-----

## CAPITOLO 27

RESPONSABILITÀ EXTRACOMPENSATIVA?. . . . .	677
--	-----

## CAPITOLO 28

## LA PROVA

28.1. Onere della prova e presunzioni . . . . .	685
28.2. Probabilità, causalità, prova . . . . .	706
28.3. L'accertamento: "più probabile che non"? . . . . .	711
28.4. Vicinanza e perdita della prova . . . . .	724
28.5. <i>Res ipsa loquitur</i> . . . . .	725
28.6. Accertamento penale e accertamento civile . . . . .	727
28.7. Conclusioni . . . . .	728

## CAPITOLO 29

PRESCRIZIONE . . . . .	731
------------------------	-----

<i>Bibliografia</i> . . . . .	735
-------------------------------	-----

<i>Indice analitico</i> . . . . .	751
-----------------------------------	-----

